COMUNE DI CRESCENTINO (VC)

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 08 del 18/07/2017

Oggetto: Parere su verifica salvaguardia di bilancio e assestamento generale con contestuale variazione di bilancio di previsione 2017/2019.

II REVISORE

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione di quanto in oggetto e a norma dell'art 193 e 175 comma 8 del D.Lgs.267/2000;

Richiamata la delibera consiliare n . 52 del 28/12/2016, esecutiva, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Richiamata la delibera consiliare n 7 del 02/05/2017, esecutiva, relativa all'approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2016.

Richiamata la delibera di Giunta n.52 del 06.04.2017, esecutiva, relativa al ri-accertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 ai sensi dell'art. 228, comma 3, del Tuel . secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME

l'allegato parere sulla verifica contestuale della salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla variazione di assestamento generale di bilancio di previsione 2017/2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Crescentino Iì, 18.07.2017

L' organo di revisione (D.ssa Rosa Alba Muratore)

ALLEGATO AL VERBALE N 8 IN DATA 18.07.2017 DELL'ORGANO DI REVISORE DEL COMUNE DI CRESCENTINO (VC)

L'organo di revisione

Premesso che:

- a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:
 - 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

- b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- d) l'articolo 147-ter, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale pone l'obbligo in capo agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del controllo strategico, di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;
- f) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- l'assestamento generale di bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio a norma dell'art. 193 del Tuel **coincide per i due adempimenti** e resta fissato entro al 31 luglio di ogni anno;
- in sede di Assestamento generale degli equilibri di bilancio non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: "l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.";
- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Rilevato dal Responsabile Finanze che:

permangono gli equilibri generali di bilancio 2017/2019 come da **allegato A - B**, pur rendendosi necessarie variazioni in c/competenza in entrata e spesa compensative tutte all'interno del bilancio 2017/2019 e che è rispettato il vincolo di finanza pubblica – Pareggio di Bilancio 2017/2019, ai sensi dell'art.1 comma 710 Legge 208/2015 e s.m.e i., come da **allegato C**;

si profilano, per quanto riguarda la gestione dei residui, un generale equilibrio desumibile dai prospetti a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 118/2011 come corretto e integrato dal D Lgs n.126/2014;

la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;

il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto a Bilancio non ha richiesto un adeguamento ed è stato ritenuto congruo per euro 150.000,00; parimenti non è stato adeguato il Fondo Crediti di dubbia esigibilità quale quota accantonata dell'avanzo di amministrazione per euro 270.000,00;

non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;

si ravvisa la necessità di integrare lo stanziamento del fondo di riserva ritenuto non sufficiente per far fronte a spese impreviste dovute a calamità che hanno interessato il territorio;

Tenuto conto che

I Responsabili di Area hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza, l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio e l'assenza di debiti fuori bilancio in atti presso il Responsabile;

alla data odierna non sono stati riconosciuti e ripianati con separata deliberazione debiti fuori bilancio;

non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

al bilancio di previsione 2017 è stato applicato avanzo 2016 per un totale di euro 275.962,77 come segue:

	Avanzo di amministrazione al 31/12/2016	utilizzo	Avanzo di amministrazione applicato al Bilancio 2017/19 annualità 2017
quota accantonata	270.000,00		270.000,00
quota vincolata	458.888,50	- 20.962,77	437.925,73
quota destinata agli			
investimenti	159.550,08	- 159.550,08	0,00
quota disponibile o libera	266.947,67	- 95.449,92	171.497,75
totale AV. Di Amm.	1.155.386,25	- 275.962,77	879.423,48

Visto che

- Nella proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n.220/24.11.2015 risultano favorevolmente espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/00 dal Responsabile Servizio Finanze;
- Gli importi di spesa risultano congrui e coerenti per il raggiungimento degli obiettivi e finalità che l'Ente intende realizzare;

Esprime

Pe quanto di sua competenza, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.267/00 parere favorevole alla verifica della salvaguardia di Bilancio e contestuale variazione del bilancio 2017/19 come definitivo assestamento generale per l'esercizio finanziario in corso.

L' organo di revisione (D. ssa Rosa Alba Muratore)